

RIMBORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DI NATURA IMMOBILIARE PER LA FATTISPECIE DELLE AREE EDIFICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI – QUADRO NORMATIVO ED APPLICATIVO

0 PREMESSA E PRESUPPOSTI GENERALI

Fin dal 1993 (e quindi in vigore dell'I.C.I.) il legislatore ha posto in essere varie norme che, a titolo obbligatorio o in attuazione di facoltà in questo senso riconosciute ai Comuni, hanno stabilito il rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti in relazione ai tributi locali di natura immobiliare per la fattispecie “aree edificabili” nel caso in cui la successione delle previsioni urbanistiche (P.R.G. comunale) avesse stabilito, in un determinato momento, la cessazione dell’edificabilità sul terreno fino a quel punto soggetto all’imposta. La stratificazione (ed a volte anche la sovrapposizione) di queste disposizioni (fino alle attuali norme IM.I.S.) ha creato un quadro che impedisce in alcuni casi l’immediata chiarezza e certezza applicativa in relazione a tali procedure di rimborso. Di seguito quindi si cerca di fissare i principi generali (normativi, amministrativi ed applicativi) della materia, e di procedere poi alla formulazione di una casistica in relazione alle situazioni di più frequente concretizzazione, consentendo quindi o la soluzione immediata al dubbio, ovvero la fruizione di strumenti interpretativi atti alla soluzione anche dei casi più particolari. L’analisi ed il quadro di riferimento vengono specificamente posti in essere con riferimento all’IM.I.S., ma si fissano anche (più schematicamente) principi e casistica anche per I.C.I. ed I.M.U.P.¹ **Per facilitare la lettura, l’interpretazione e l’applicazione della casistica è stato predisposto (e pubblicato in allegato) un foglio EXCEL con l’esplicitazione e la visualizzazione cronologica delle singole fattispecie.**

Il presente documento costituisce, con riferimento all’IM.I.S., esplicitazione operativa dei Paragrafi 4.2.1 lettera b) e 7.4.1 della Guida Operativa IM.I.S., alla quale naturalmente si rinvia per il dettaglio dei singoli istituti giuridici e tributari.

1 I PRINCIPI GENERALI

I principi generali che accomunano tutti i tributi e tutti i periodi d’imposta per i quali vi può potenzialmente essere diritto, in capo al contribuente, al rimborso d’imposta per aree divenute inedificabili, sono:

- a) l’obbligo in capo al contribuente di proseguire nel versamento fino a che il provvedimento definitivo della Giunta provinciale non ha approvato la variante al P.R.G. (o il nuovo P.R.G.) che stabilisce la cessazione dell’edificabilità (tributaria) sul terreno oggetto del potenziale rimborso stesso;
- b) la natura “su istanza” e non “d’ufficio” del rimborso, e l’applicazione dei termini ordinari di prescrizione per la presentazione della domanda da parte del contribuente²³, se il regolamento comunale non ha diversamente disposto (vista la specificità della fattispecie di

¹ Per questi due ultimi tributi la problematica è destinata ad esaurirsi con trascorrere degli anni, in quanto l’I.C.I. non è più in vigore dal 2012 e l’I.M.U.P. dal 2015. Residuano peraltro le norme regolamentari, di seguito meglio illustrate, dotate, su questa in materia relativa ai rimborsi, di ultra attività, e per le quali quindi si presentano ancora casi concreti ed attuali di applicazione (o meno) dei rimborsi.

² Articolo 1 comma 164 della L. n. 296/2006 (applicabile all’IM.I.S. in forza dell’articolo 12 comma 3 lettera b) della L.P. n. 14/2014): 5 anni dalla data dell’avvenuto versamento o da quella nella quale è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Per la fattispecie che in questa sede rileva i cinque anni (o il termine diversamente fissato dal Regolamento comunale) si computano dalla data della deliberazione della Giunta Provinciale che modifica il P.R.G.

³ Questo termine riguarda gli anni entro i quali il contribuente può chiedere il rimborso, e non va confuso col calcolo degli anni (periodi d’imposta) per i quali il rimborso stesso è dovuto, come di seguito illustrato.

- rimborso e vista la potestà del Comune a disciplinare le “modalità” del rimborso stesso prevista dall’articolo 8 comma 2 lettera g) della L.P. n. 14/2014) ;
- c) l’applicazione degli interessi legali agli importi oggetto del rimborso;
 - d) l’univocità, specialità ed esclusività di ogni singolo periodo d’imposta potenzialmente rimborsabile⁴. In particolare, in caso di utilizzo del Comune della potestà di rimborso facoltativo, per stabilire il diritto o meno al rimborso stesso in un determinato periodo d’imposta occorre applicare il regolamento comunale (I.C.I., I.MU.P., IM.I.S.) secondo la previsione in vigore in quel singolo medesimo anno, anche se successivamente modificato.

Sulla base di questi principi, la metodologia preventiva generale da utilizzare per il corretto inquadramento e soluzione di qualsiasi caso rientrante in questa fattispecie è la seguente:

- a) verifica della norma (o delle norme) di legge applicabile ad ogni singolo e specifico periodo d’imposta e tributo;
- b) verifica della norma (o delle norme) regolamentare (comunale) applicabile ad ogni singolo periodo d’imposta e tributo;
- c) identificazione, in base alle risultanze dei punti a), e b), del fatto/atto giuridicamente rilevante dall’esistenza del quale far partire il calcolo degli anni (periodi d’imposta o frazioni di periodi d’imposta) potenzialmente rimborsabili;
- d) verifica della natura obbligatoria o facoltativa o concorrente (sommando i periodi d’imposta in sequenza temporale) dei rimborsi per singolo tributo e per singolo periodo d’imposta;
- e) verifica, alla luce dei risultati derivanti dai precedenti punti, delle singole fattispecie imponibili (edificabilità ordinaria, edificabilità con vincolo di espropriazione, inedificabilità derivante da istanza o meno del contribuente ecc.) e del numero di anni rimborsabili alla luce delle norme di legge e/o delle disposizioni regolamentari comunali.

2 IN PARTICOLARE: LA NORMATIVA IM.I.S.

La disciplina normativa IM.I.S. originaria, prevedeva una sola disposizione in materia di rimborsi relativi alle aree edificabili divenute inedificabili, ed esattamente l’articolo 8 comma 2 lettera g) della L.P. n. 14/2014. Tale norma stabiliva (in analogia all’articolo 59 comma 1 lettera f) del D.L.vo n. 446/1997, in vigore fino al 2012), la facoltà per il Comune di prevedere nel proprio Regolamento il rimborso dell’imposta per questa fattispecie, e, sempre con disposizione regolamentare, la contestuale disciplina di dettaglio (modalità del rimborso, numero di anni rimborsabili, anche suddivisi per fattispecie di aree edificabili, limitazione ad un numero massimo di tre i periodi d’imposta oggetto del rimborso se il declassamento dell’area a non edificabile fosse avvenuto su istanza urbanistica del soggetto passivo)⁵.

A partire dal periodo d’imposta 2016, è intervenuta una sostanziale modifica nella formulazione dell’articolo 6 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014, e cioè della norma che stabilisce il momento giuridicamente rilevante nel quale cessa definitivamente la soggezione IM.I.S. per le aree edificabili se le stesse diventano urbanisticamente inedificabili. Questo momento è identificato dalla data della delibera della Giunta Provinciale che approva la variante al P.R.G. comunale con la quale il terreno da edificabile viene riclassificato in “non edificabile”. Tale novella normativa (ampiamente illustrata al Paragrafo 4.2.1 lettera b) della Guida Operativa IM.I.S.) ha introdotto in parallelo una fattispecie di rimborso obbligatorio dell’imposta per tali aree, che viene a sommarsi (e

⁴ Può accadere che ad esempio il 2011 sia rimborsabile (I.C.I.), il 2012 anche (I.MU.P.), il 2013 ed il 2014 no (I.MU.P.), il 2015 (IM.I.S.) sì per scelta facoltativa, il 2016 in parte per scelta facoltativa ed in parte per obbligo di legge, come di seguito illustrato. Questo principio è fondamentale per la corretta applicazione della materia che qui rileva.

⁵ Per il dettaglio della materia, come pure per l’illustrazione della fattispecie “area edificabile imponibile IM.I.S.” (articolo 6 comma 1 della L.P. n. 14/2014), si rinvia ai Paragrafi 4.2 e 7.4.1 della Guida Operativa IM.I.S.

mai a sovrapporsi cronologicamente) all'eventuale rimborso stabilito autonomamente dal Comune in applicazione facoltativa dell'articolo 8 comma 2 lettera g). Per quest'ultima fattispecie, di conseguenza (e sempre dal 2016), viene modificato il momento temporale dal quale si calcolano gli anni rimborsabili. In particolare quindi, il quadro dei rimborsi per le aree divenute inedificabili si articola nel seguente modo:

- a) per il periodo d'imposta 2015, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a), l'obbligo di versamento permane anche durante l'iter urbanistico di declassamento dell'area a non edificabile. Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale che approvava definitivamente la variante al P.R.G. con la modifica della destinazione urbanistica del terreno a "non edificabile", cessa la soggezione passiva IM.I.S. Nessun rimborso è obbligatorio per legge in quanto il declassamento non assume in nessun caso effetto retroattivo. Se il Comune si è avvalso della facoltà di rimborso di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g) (prevedendola e disciplinandola nel Regolamento), il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per il numero di anni e per le diverse fattispecie secondo la disciplina regolamentare medesima, con calcolo dei periodi d'imposta oggetto del rimborso a partire dalla data della delibera della Giunta provinciale **ovvero dall'evento giuridicamente rilevante (antecedente) stabilito dal Regolamento comunale**⁶;
- b) dal periodo d'imposta 2016, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a) nella sua nuova formulazione, l'obbligo di versamento permane anche durante l'iter urbanistico di trasformazione dell'area a non edificabile, ma assume carattere di provvisorietà se l'iter urbanistico stesso porterà all'effettivo declassamento dell'area a "non edificabile". Dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale che approvava definitivamente la variante al P.R.G. con la modifica della destinazione urbanistica del terreno a "non edificabile", cessa l'obbligo di versamento IM.I.S. Rispetto al 2015, la norma costituisce il diritto per il contribuente a chiedere ed ottenere (alternativamente) il rimborso (che ha natura appunto obbligatoria) dell'IM.I.S. versata nel periodo intercorrente tra:
 1. la data della sua presentazione di richiesta di modifica della destinazione urbanistica da edificabile a non edificabile (di norma ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della L.P. n. 15/2015), e la data della delibera della Giunta provinciale che sancisce definitivamente la variante urbanistica;
 2. la data di prima adozione⁷ da parte del Comune della variante urbanistica che stabilisce la modifica dell'area da edificabile a non edificabile, e la data della delibera della Giunta Provinciale che sancisce definitivamente la variante urbanistica stessa;
- c) sempre con riferimento al periodo d'imposta 2016 e seguenti, se il Comune per tali anni si è avvalso della facoltà di rimborso di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g) (prevedendola e disciplinandola nel Regolamento), il contribuente **in aggiunta al rimborso di cui alla lettera b)**, ha diritto a chiedere il rimborso anche per il numero di anni e per le diverse fattispecie secondo la disciplina regolamentare medesima, con calcolo dei periodi d'imposta oggetto del rimborso **a partire dalla data di presentazione dell'istanza di modifica della destinazione dell'area o dalla data di prima adozione della variante urbanistica da**

⁶ Ad esempio la prima adozione della variante urbanistica o l'istanza di modifica del P.R.G. presentata dal contribuente. Queste modalità di calcolo degli anni rimborsabili appaiono legittime in quanto più favorevoli per il contribuente, e quindi attuative dell'articolo 52 del D.L.vo n. 446/1997 (autonomia regolamentare degli Enti Locali in materia di tributi, tariffe ed in generale di disciplina delle entrate).

⁷ **ATTENZIONE:** per "prima adozione" si intende, correttamente, la prima delibera adottata nel corso dell'iter di variante urbanistica del P.R.G. (o di approvazione del nuovo P.R.G.) con la quale l'area interessata viene portata ad una destinazione urbanistica "non edificabile" nei termini sopra illustrati. Questo può quindi accadere in prima o in seconda o in ulteriore adozione da parte del Consiglio Comunale, secondo le procedure previste dalla legge provinciale in materia. L'individuazione di questo provvedimento (e del momento temporale della sua adozione) è essenziale per il calcolo sia del periodo di rimborso obbligatorio, sia degli anni di rimborso facoltativo eventualmente stabiliti dal Comune nel Regolamento IM.I.S. ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g).

parte del Comune in assenza di istanza del contribuente stesso, come illustrato alla precedente lettera b).

Per facilitare la consultazione si riportano di seguito le due diverse formulazioni dell'articolo 6 comma 2 lettera a) in vigore rispettivamente nel 2015 e dal 2016:

TESTO IN VIGORE NEL 2015:

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale n. 1 del 2008 che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008;

TESTO IN VIGORE DAL 2016:

2. Ai fini di questa sezione un terreno si considera edificabile con l'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), che ne qualifica la potenzialità edificatoria. La soggezione passiva all'IMIS cessa:

a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008; la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;

E' essenziale ribadire che la nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a) della L.P. n. 14/2014 trova applicazione **solo dall'1 gennaio 2016**. Come meglio illustrato nel successivo Paragrafo 3 in sede di casistica, un'istanza di "declassamento" dell'area ad una destinazione non edificabile presentata ad esempio nell'ottobre 2015 non dà diritto al rimborso obbligatorio prima dell'1 gennaio 2016.

L'elemento essenziale da tenere in considerazione per il corretto calcolo dei rimborsi nel 2015 da un lato e nel 2016 e seguenti dall'altro, è che con l'introduzione della fattispecie di rimborso obbligatorio è **cambiato il momento iniziale di calcolo degli anni di rimborso facoltativo autonomamente deciso dal Comune**. Nel 2015 lo stesso era costituito dalla deliberazione della Giunta Provinciale (ovvero il momento autonomamente deciso dal Comune con il proprio Regolamento, vedi sopra); nel 2016 e seguenti è costituito (obbligatoriamente e inderogabilmente) o dall'istanza di declassamento dell'area presentata dal soggetto passivo, o dalla prima adozione della variante al P.R.G. che sancisce la modifica della destinazione urbanistica dell'area decisa autonomamente dall'Amministrazione comunale (e cioè senza istanza del contribuente). Dal 2016, in altre parole, **il rimborso facoltativo** (sempre se ed in quanto previsto nel Regolamento comunale) **inizia nel momento in cui si esaurisce quello obbligatorio**, mentre per il 2015 inizia dalla deliberazione della Giunta Provinciale (sempre se il Regolamento comunale non ha disposto diversamente in modo più favorevole per il contribuente).

L'evoluzione cronologica delle disposizioni che regolano il rimborso facoltativo e quello obbligatorio (entrato in vigore nel 2016) comporta quindi la necessità, in funzione dei testi normativi e regolamentari in vigore nei singoli anni, di ricostruire puntualmente sia l'iter tributario (istanze del contribuente) che quello urbanistico (provvedimenti parziali o definitivi di modifica del P.R.G. e quindi della destinazione urbanistica dell'area edificabile) per stabilire il diritto o meno al rimborso non solo anno per anno, ma mese per mese, potendosi verificare situazioni (come illustrato nel Paragrafo 3), derivanti dalle decisioni di merito assunte dal Comune in attuazione dell'articolo 8 comma 2 lettera g), che anche su base unicamente mensile⁸ concedono o escludono il diritto al rimborso facoltativo.

3. LA CASISTICA IM.I.S.

Rispetto ai principi (sia generali che specifici) illustrati nei Paragrafi precedenti, si cercherà ora di affrontare e risolvere alcuni casi concreti e reali (standard) in relazione ai quali il riconoscimento o meno del diritto al rimborso dell'IM.I.S. versata per aree divenute inedificabili può risultare di non immediata e certa applicazione. Gli esempi si fermano, naturalmente, al periodo d'imposta 2015 (il primo di vigenza dell'imposta), ed in questo senso l'attività sia di interpretazione che di applicazione risulta semplificata, in quanto allo stato attuale, nel caso più estremo, il rimborso (facoltativo e/o obbligatorio) può riguardare al massimo solo tre annualità. Le problematiche quindi risultano naturalmente più circoscritte, ma gli esempi che vengono illustrati (come pure, evidentemente, i principi generali) potranno trovare applicazione automatica, in senso temporalmente più ampio (se la normativa non subirà ulteriori evoluzioni) negli anni successivi al presente. Per quanto riguarda gli eventuali rimborsi I.C.I. ed I.MU.P. relativi alla stessa fattispecie (e quindi con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti il 2015), si rinvia ai successivi Paragrafi per la fissazione dei principi normativi specifici e per la relativa casistica esemplificativa.

La casistica viene suddivisa, per migliore evidenza e chiarezza espositiva, in tre tipologia distinte:

- A. **mancato utilizzo** da parte del Comune, **per tutti gli anni dal 2015 in poi**, della possibilità di prevedere nel Regolamento IM.I.S. il rimborso facoltativo ex art. 8 comma 2 lettera g) della L.P. n. 14/2014;
- B. **utilizzo** da parte del Comune, **per tutti gli anni dal 2015 in poi**, della possibilità di prevedere nel Regolamento IM.I.S. il rimborso facoltativo ex art. 8 comma 2 lettera g) della L.P. n. 14/2014;
- C. **utilizzo parziale** da parte del Comune, **solo per una parte degli anni dal 2015 in poi**, della possibilità di prevedere nel Regolamento IM.I.S. il rimborso facoltativo ex art. 8 comma 2 lettera g) della L.P. n. 14/2014.

CASISTICA TIPOLOGIA A)

1. Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), **e la prima adozione di "declassamento" da parte del Comune avviene dopo l'1.1.2016**. Il contribuente ha diritto al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dall'1.1.2016 e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso per il periodo d'imposta 2015.
2. Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), **e la prima adozione di "declassamento"**

⁸ Si rinvia a tale proposito all'articolo 2 comma 4 della L.P. n. 14/2014 ed al Paragrafo 1.2.1 della Guida Operativa IM.I.S.

- da parte del Comune avviene prima dell'1.1.2016.** Il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso, in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito entrambe le fattispecie previste dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (istanza del contribuente e prima adozione della variante urbanistica), e per il 2015 non vi è previsione regolamentare.
3. Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data successiva all'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)). Il contribuente ha diritto al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso per il periodo d'imposta 2015.
 4. Il contribuente **non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, dopo l'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"** Il contribuente ha diritto al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data della deliberazione del Comune con la quale viene decisa la prima adozione della variante urbanistica e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso per il periodo d'imposta 2015.
 5. Il contribuente **non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, prima dell'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"**. Il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso, in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito l'unica fattispecie teoricamente applicabile prevista dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (prima adozione della variante urbanistica), e per il 2015 non vi è previsione regolamentare.

CASISTICA TIPOLOGIA B)

1. Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), **e la prima adozione di "declassamento" da parte del Comune avviene dopo l'1.1.2016.** Per il periodo d'imposta 2016 e successivi il contribuente ha diritto (ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a)) al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dall'1.1.2016 e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015, il contribuente ha diritto al rimborso se il numero di anni (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) stabilito dal Regolamento comunale fa rientrare in esso lo stesso periodo d'imposta, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.
2. Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), **e la prima adozione di "declassamento" da parte del Comune avviene prima dell'1.1.2016.** Per il periodo d'imposta 2016 (e successivi) il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso per legge (ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito entrambe le fattispecie previste dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (istanza del contribuente e prima adozione della variante urbanistica). Per i periodi d'imposta 2015, 2016 e fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale, il contribuente ha diritto al rimborso per il numero di anni (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) come stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso gli stessi periodi d'imposta, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.
3. Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data successiva all'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a). Per il periodo d'imposta 2016 e seguenti il contribuente ha diritto al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data di presentazione

dell'istanza e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per i periodi d'imposta 2015 e per i mesi del 2016 antecedenti la presentazione dell'istanza, il contribuente ha diritto al rimborso per il numero di anni (ovvero mesi, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) come stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso gli stessi periodi d'imposta, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.

4. Il **contribuente non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, dopo l'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"** Il contribuente ha diritto (ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a)) al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data della deliberazione del Comune con la quale viene decisa la prima adozione della variante urbanistica e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015 e per i mesi del 2016 antecedenti la prima deliberazione comunale di adozione della variante urbanistica, il contribuente ha diritto al rimborso per il numero di anni (ovvero mesi, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) come stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso gli stessi periodi d'imposta, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.
5. Il contribuente **non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, prima dell'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"**. Il contribuente non ha diritto al rimborso ex art. 6 comma 2 lettera a), in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito l'unica fattispecie teoricamente applicabile prevista dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (prima adozione della variante urbanistica). Per i periodi d'imposta 2015 e seguenti, il contribuente ha diritto al rimborso, e fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale, per il numero di anni (ovvero mesi, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) come stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso gli stessi periodi d'imposta, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.

CASISTICA TIPOLOGIA C)

1. **IL COMUNE UTILIZZA LA FACOLTA' DI CUI ALL'ARTICOLO 8 COMMA 2 LETTERA g) SOLO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2015.**
 - a) Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), **e la prima adozione di "declassamento" da parte del Comune avviene dopo l'1.1.2016.** Per il periodo d'imposta 2016 (e successivi) il contribuente ha diritto (ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a)) al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dall'1.1.2016 e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente ha diritto al rimborso, per il numero di anni, come stabilito (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) dal Regolamento comunale, che faccia rientrare in esso lo stesso periodo d'imposta 2015, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.
 - b) Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), **e la prima adozione di "declassamento" da parte del Comune avviene prima dell'1.1.2016.** Per il periodo d'imposta 2016 e successivi il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso obbligatorio per legge, in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito entrambe le fattispecie previste dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (istanza del contribuente e prima adozione della variante urbanistica). Per

il periodo d'imposta 2015, il contribuente ha diritto al rimborso, per il numero di anni (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) come stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso lo stesso lo stesso periodo d'imposta 2015, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.

- c) Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data successiva all'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a). Per il periodo d'imposta 2016 e seguenti il contribuente ha diritto al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente ha diritto al rimborso per il numero di anni (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) come stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso lo stesso periodo d'imposta 2015, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo. Per i mesi del 2016 antecedenti la presentazione dell'istanza il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso, né per legge né facoltativo (mancando la previsione regolamentare comunale in tal senso relativa al periodo d'imposta 2016).
- d) Il contribuente **non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, dopo l'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"**. Il contribuente ha diritto (ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a)) al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data della deliberazione del Comune con la quale viene decisa la prima adozione della variante urbanistica e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente ha diritto al rimborso per il numero di anni rimborsabili (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) come stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso lo stesso periodo d'imposta 2015, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo. Per i mesi del 2016 antecedenti l'adozione da parte del Comune della prima delibera di variante urbanistica, il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso, né per legge né facoltativo (mancando la previsione regolamentare comunale in tal senso relativa al periodo d'imposta 2016).
- e) Il contribuente **non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, prima dell'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"**. Il contribuente non ha diritto al rimborso per legge (art. 6 comma 2 lettera a)), in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito l'unica fattispecie teoricamente applicabile prevista dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (prima adozione della variante urbanistica). Per il periodo d'imposta 2015, il contribuente ha diritto al rimborso (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) se lo stesso periodo d'imposta 2015 rientra nel numero di anni stabilito dal Regolamento comunale che faccia rientrare in esso il 2015, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo
2. **IL COMUNE UTILIZZA LA FACOLTA' DI CUI ALL'ARTICOLO 8 COMMA 2 LETTERA a) PER ENTRAMBI PER I PERIODI D'IMPOSTA 2015 E 2016.** Valgono tutte le casistiche già illustrate nel Paragrafo di cui alla precedente lettera B).
3. **IL COMUNE UTILIZZA LA FACOLTA' DI CUI ALL'ARTICOLO 8 COMMA 2 LETTERA a) SOLO PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2016.**
- a) Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), e **la prima adozione di "declassamento" da parte del Comune avviene dopo l'1.1.2016**. Per il periodo d'imposta 2016 (e successivi) il contribuente ha diritto (ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a)) al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire

dall'1.1.2016 e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso, mancando la previsione regolamentare in tal senso.

- b) Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data antecedente l'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a)), **e la prima adozione di "declassamento" da parte del Comune avviene prima dell'1.1.2016**. Per il periodo d'imposta 2016 e successivi il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso obbligatorio per legge, in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito entrambe le fattispecie previste dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (istanza del contribuente e prima adozione della variante urbanistica). Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso mancando la previsione regolamentare in tal senso. Per il periodo d'imposta 2016, il contribuente ha diritto al rimborso (ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g)) se lo stesso periodo d'imposta rientra nel numero di anni stabilito dal Regolamento comunale, sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.
- c) Il contribuente **presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile) in data successiva all'1.1.2016** (entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a). Per il periodo d'imposta 2016 e seguenti il contribuente ha diritto al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso. Per i mesi del 2016 antecedenti la presentazione dell'istanza il contribuente ha diritto al rimborso sui presupposti stabiliti dal Regolamento comunale.
- d) Il contribuente **non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, dopo l'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"**. Il contribuente ha diritto (ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettera a)) al rimborso dell'IM.I.S. pagata a partire dalla data della deliberazione del Comune con la quale viene decisa la prima adozione della variante urbanistica e fino alla data della deliberazione della Giunta provinciale. Per il periodo d'imposta 2015 il contribuente non ha diritto al rimborso, mancando la previsione regolamentare in tal senso. Per i mesi del 2016 antecedenti l'adozione da parte del Comune della prima delibera di variante urbanistica, il contribuente ha diritto al rimborso sui presupposti stabiliti dal Regolamento medesimo.
- e) Il contribuente **non presenta istanza di modifica della destinazione urbanistica dell'area (da edificabile a non edificabile). Il Comune adotta autonomamente, prima dell'1.1.2016, una variante urbanistica di "declassamento"**. Per il 2016 il contribuente non ha diritto al rimborso per legge (art. 6 comma 2 lettera a)), in quanto l'iter urbanistico è già in corso, all'1.1.2016, ed ha già esaurito l'unica fattispecie teoricamente applicabile prevista dall'articolo 6 comma 2 lettera a) (prima adozione della variante urbanistica). Per il periodo d'imposta 2015, il contribuente non ha diritto ad alcun rimborso, mancando la previsione regolamentare in tal senso. Per il periodo d'imposta 2016 e successivi il contribuente ha diritto al rimborso IM.I.S. se i presupposti regolamentari lo consentono (in particolare la data di inizio del calcolo degli anni rimborsabili).

NB: per il futuro, la casistica va semplicemente aggiornata "a scivolamento temporale", utilizzando gli stessi principi fin qui illustrati ed alla luce delle modifiche regolamentari che il Comune intenderà adottare o meno dal 2018 in poi relativamente alla fattispecie di rimborso

di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g). L'elemento interpretativo ed applicativo essenziale da utilizzare è sempre costituito dalla modifica, a partire dall'1.1.2016, della data di inizio di calcolo degli anni di rimborso facoltativo in funzione dell'intervenuta modifica nella formulazione dell'articolo 6 comma 2 lettera a), ed alla conseguente introduzione del rimborso obbligatorio (vedi sopra Paragrafo 2 lettere b) e c)).

NB 2: ai fini della casistica sopra illustrata, il rigetto da parte del Comune dell'istanza di modifica della destinazione urbanistica presentata dal contribuente ha lo stesso valore e la stessa efficacia tributaria della mancata presentazione.

4. IN PARTICOLARE: LA NORMATIVA I.C.I./I.MU.P.

Questa sezione relativa ai tributi erariali di natura immobiliare in vigore prima dell'IM.I.S. (e quindi fino al periodo d'imposta 2014) ha natura meramente ricognitiva, in quanto evidentemente l'interpretazione sui tali entrate non può essere di competenza della Provincia Autonoma di Trento. Peraltro, si fissano a scopo collaborativo alcuni punti di riferimento, sia normativi che a livello di casistica, per agevolare l'attività di rimborso dei Comuni, anche in relazione alla successione temporale rispetto alle norme IM.I.S. sopra illustrate.

Nella normativa statale dei singoli tributi interessati non è prevista alcuna disposizione che riconosca in termini obbligatori ed automatici ai contribuenti il diritto al rimborso nel caso in cui l'area edificabile venga modificata nella sua destinazione urbanistica diventando inedificabile⁹. Viceversa, l'articolo 59 comma 1 lettera f) del D.L.vo n. 446/1997 riconosceva, fino al 2012, ai Comuni la facoltà di disciplinare nel proprio Regolamento (I.C.I./I.MU.P.) questa fattispecie di rimborso, determinandone (analogamente a quanto ora stabilito in materia di IM.I.S. dall'articolo 8 comma 2 lettera g) della L.P. n. 14/2014) in numero di anni, i presupposti e le modalità di applicazione. Questa previsione è stata considerata dal legislatore come non applicabile all'I.MU.P. dal 2012 (articolo 4 comma 1 del D.L. n. 16/2012), ma immediatamente è stata sollevata la possibilità interpretativa di proseguire, da parte dei Comuni, nell'introduzione nel Regolamento di una norma di rimborso identica ai sensi della più ampia potestà regolamentare di cui all'articolo 52 dello stesso D.L.vo n. 446/1997¹⁰, esplicitamente confermata dalla normativa I.MU.P. (articolo 14 comma 6 del D.L.vo n. 23/2011). Si fissano i seguenti punti indicativi:

- a) fino al periodo d'imposta 2011 la facoltà di rimborso era sicuramente in vigore (in materia di I.C.I., imposta abrogata appunto dall'1.1.2012), e per essa valgono le indicazioni di seguito illustrate in ordine alla portata delle norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni;
- b) dal periodo d'imposta 2012 l'articolo 4 comma 1 del D.L. n. 16/2012 (come convertito dalla L. n. 44/2012) ha espunto dalla normativa I.MU.P. (articolo 14 comma 6 del D.L.vo n. 23/2011) il riferimento alle facoltà di cui all'articolo 59 del D.L.vo n. 446/1997. Molti Regolamenti I.MU.P. (imposta in vigore dall'1.1.2012 appunto), adottati prima della L. n. 44/2012, prevedevano la facoltà di rimborso. Successivamente, anche per i periodi d'imposta 2013 e 2014, le scelte si sono orientate in due direzioni, a seconda dell'interpretazione seguita da ogni singola Amministrazione comunale:

⁹ Solo per completezza di esposizione si ricorda che l'articolo 13 del D.L.vo n. 504/1992 (disciplina dell'I.C.I.) prevedeva fino al 1997 il rimborso obbligatorio per le aree divenute inedificabili. Dal 1998 l'obbligatorietà del rimborso è stata abrogata e sostituita dalla scelta facoltativa (regolamentare) del Comune ai sensi dell'articolo 59 comma 1 lettera f) del D.L.vo n. 446/1997).

¹⁰ In ogni caso, i rimborsi I.MU.P. per aree divenute inedificabili possono riguardare solo la quota d'imposta versata al Comune, e mai quella versata dal contribuente, nel 2012, allo Stato (che per tale periodo d'imposta partecipava direttamente al gettito nella misura del 50% dell'aliquota standard).

- ✓ abrogazione di ogni disposizione regolamentare, a seguito della soppressione della facoltà I.MU.P. esplicita di cui all'articolo 59 comma 1 lettera f), con conseguente cessazione del diritto al rimborso per i periodi d'imposta di vigenza dell'I.MU.P. stessa;
- ✓ mantenimento della previsione di rimborso ai sensi dell'articolo 52 del D.L.vo n. 446/1997, ovvero dell'articolo 59 comma 1 lettera f). In questo secondo caso, il problema riguarda l'interpretazione da dare all'articolo 14 comma 6 del D.L.vo n. 23/2011 (come modificato dall'articolo 4 comma 1 del D.L. n. 16/2012) che fa ancora esplicitamente salva la potestà regolamentare di cui all'articolo 52 stesso del D.L.vo n. 446/1997. Se l'interpretazione si orienta nel senso della "continuità" tra l'articolo 59 e l'articolo 52 (in forza appunto della norma contenuta nel D.L.vo n. 23/2011), anche la previsione regolamentare che cita l'articolo 59 comma 1 lettera g) deve intendersi come presupposto legittimo del rimborso. Se invece l'interpretazione fosse più stretta, la mancata modifica del Regolamento I.MU.P. (con la sostituzione del riferimento normativo all'articolo 59 comma 2 lettera f) con il riferimento all'articolo 52) comporta l'inapplicabilità del rimborso. Questa scelta interpretativa spetta naturalmente al Comune, in quanto titolare del Regolamento.

In ogni caso quindi l'esistenza o meno del diritto al rimborso in capo al contribuente dipende esclusivamente, in vigenza di I.C.I. ed I.MU.P.:

- a) dalle disposizioni regolamentari comunali (eventualmente interpretate come sopra illustrato) relative, separatamente ed analiticamente, a ciascun periodo d'imposta;
- b) dal numero di anni, in funzione delle singole fattispecie di aree edificabili imponibili poi divenute inedificabili, per i quali le norme regolamentari (nel senso della lettera a)) prevedono il rimborso;
- c) dalla determinazione, sempre per singole fattispecie e per ogni periodo d'imposta in base alle specifiche norme regolamentari, dell'evento giuridicamente rilevante¹¹ fissato dal Regolamento come momento per l'inizio del calcolo degli anni rimborsabili.

5. LA CASISTICA I.C.I./I.MU.P.

Rispetto ai principi (sia generali che specifici) illustrati nei Paragrafi precedenti, si cercherà ora di affrontare e risolvere alcuni casi concreti e reali (standard) in relazione ai quali il riconoscimento o meno del diritto al rimborso dell'I.C.I./I.MU.P. versata per aree divenute inedificabili può risultare di non immediata e certa applicazione. Gli esempi si fermano, naturalmente, al periodo d'imposta 2014 (l'ultimo di vigenza di tali imposte), ed in questo senso l'attività sia di interpretazione che di applicazione risulta semplificata, in quanto allo stato attuale, nel caso più estremo, il rimborso (comunque solo facoltativo) può realisticamente riguardare ancora al massimo i periodi d'imposta 2003 e seguenti¹².

¹¹ Anche in questo caso, come illustrato per l'IM.I.S. in relazione al rimborso facoltativo, la casistica presente nei Regolamenti (costitutiva ed esclusiva) varia dalla deliberazione della Giunta Provinciale che approva definitivamente la variante urbanistica, alla prima/seconda adozione da parte del Comune della variante stessa, all'istanza di modifica urbanistica presentata dal soggetto passivo.

¹² Per quanto a conoscenza infatti, un rimborso I.C.I. 2003 e seguenti può riguardare (proprio come caso estremo che congloba quelli più ordinari) unicamente i Comuni nei quali il Regolamento prevedeva il rimborso di 10 anni d'imposta versata (per l'I.C.I. fino al 2011) relativamente alle aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità (le aree edificabili ordinarie risultavano limitate quasi sempre a 5 anni di rimborso), calcolando tali annualità dalla data di prima adozione da parte del Comune della variante al P.R.G. e non dalla data di approvazione definitiva della Giunta Provinciale della variante urbanistica. Poiché comunque il diritto al rimborso si concretizzava solo dopo l'adozione definitiva della deliberazione della Giunta provinciale e quindi con l'entrata in vigore della variante, è realistico pensare (salvi casi veramente straordinari) che una delibera della Giunta provinciale adottata nel 2017 corrisponda ad un iter urbanistico iniziato con la prima adozione nel 2012. Nel caso del Regolamento appena prospettato, che cioè calcola i 10 anni di rimborso dalla prima adozione del Consiglio Comunale, questa situazione darebbe titolo al rimborso di 10 anni

In linea generale (normativa e regolamentare): se il Comune non ha previsto nel proprio Regolamento I.C.I./I.MU.P. il rimborso per questa fattispecie (aree divenute inedificabili), nessun rimborso compete al contribuente, mancando ogni disposizione che preveda il rimborso in forza di norma di legge. Se il Comune ha previsto nel proprio Regolamento il rimborso solo per una o più annualità (modificando ad esempio di anno in anno il Regolamento stesso), il rimborso compete solo per le annualità nelle quali era in vigore la norma regolamentare. Se il Comune ha previsto il rimborso per tutti i periodi d'imposta, il rimborso compete sempre fino alla concorrenza del numero massimo di anni previsto nel Regolamento e per le singole fattispecie di aree.

CASISTICA I.C.I.

1. Il contribuente non ha presentato istanza di modifica urbanistica dell'area per renderla inedificabile. Il Comune, autonomamente, ha "declassato" l'area stessa. Il rimborso si concretizza a partire dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione che approva definitivamente la variante urbanistica con la quale il terreno viene riclassificato come "non edificabile". Il contribuente ha diritto al rimborso per il numero di anni calcolati a partire dal fatto giuridicamente rilevante che il Regolamento in vigore per ogni singolo periodo d'imposta individua per tale calcolo (la prima adozione da parte del Consiglio Comunale, la seconda adozione, l'approvazione definitiva). Questo sempre se ogni singolo periodo d'imposta (ad esempio il 2010) rientra nel numero di anni previsto dal Regolamento per le singole tipologie di aree edificabili divenute inedificabili (di norma aree ordinarie ed aree con vincolo di espropriazione per pubblica utilità);
2. il contribuente ha presentato istanza di modifica urbanistica dell'area per renderla inedificabile. Il rimborso si concretizza a partire dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della deliberazione che approva definitivamente la variante urbanistica con la quale il terreno viene riclassificato come "non edificabile". Il contribuente ha diritto al rimborso per il numero di anni calcolati a partire dal fatto giuridicamente rilevante che il Regolamento in vigore per ogni singolo periodo d'imposta individua per tale calcolo (la data dell'istanza del soggetto passivo, la prima adozione da parte del Consiglio Comunale, la seconda adozione, l'approvazione definitiva). Questo sempre se ogni singolo periodo d'imposta (ad esempio il 2010) rientra nel numero di anni previsto dal Regolamento per le singole tipologie di aree edificabili divenute inedificabili (di norma aree ordinarie ed aree con vincolo di espropriazione per pubblica utilità).

CASISTICA I.MU.P.

La casistica I.MU.P. è sostanzialmente uguale a quella dell'I.C.I., ma prima di procedere al rimborso è indispensabile effettuare la verifica interpretativa regolamentare come illustrata nel precedente Paragrafo 4 in relazione alla vigenza, nei singoli anni dal 2012 al 2014, dell'articolo 59 comma 2 lettera f) e dell'articolo 52 del D.L.vo n. 446/1997.

Questo documento è stato realizzato in collaborazione con la "Commissione tecnica tributi" del Consorzio dei Comuni Trentini.

Trento, 7 novembre 2017

Vers. aggiornata 16 febbraio 2018

Vers. definitiva 15 maggio 2018

partendo appunto dalla prima adozione da parte del Consiglio Comunale (2012), e quindi con effetto retroattivo fino al 2003.